

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO: TUTTE LE NOVITA'



Il Decreto Semplificazioni, convertito in legge n.122/2022, introduce significative novità in merito al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Ricordiamo che il bollo va inserito quando l'importo supera i € 77.47, e si tratta di operazioni escluse, esenti o non imponibili (vedi tabella).

ESENTI	Prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie
ESCLUSE	Spese in nome e per conto, interessi di mora, etc...
NON IMPONIBILI	Spese in nome e per conto, interessi di mora, etc...
OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni fuori campo iva (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc...) Operazioni in franchigia da iva (regime forfetario) Operazioni non soggette ad iva (regime di vantaggio – minimi)

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2023, la legge ha previsto nuove scadenze di versamento dell'imposta di bollo tramite F24, per facilitare le aziende che emettono un numero limitato di fatture durante l'anno.

La nuova disposizione prevede un incremento da € 250 a € 5.000 quale limite per il versamento dell'imposta.

Nella tabella seguente riportiamo le scadenze:

FATTURE EMESSE	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° trimestre	31 maggio
2° trimestre	30 settembre
3° trimestre	30 novembre
4° trimestre	28 febbraio dell'anno successivo

N.B.

Se l'importo del 1° trimestre è inferiore a € 5.000, allora si può provvedere al pagamento cumulativo del 1° e 2° trimestre, da versare entro il 30 settembre.

Se l'importo totale del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000, allora si può provvedere al pagamento cumulativo del 1°, 2° e 3° trimestre, da versare entro il 30 novembre.

Nel caso di versamento dell'imposta di bollo tardivo rispetto alla scadenza oppure omesso o carente rispetto all'importo dovuto, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione telematica all'indirizzo PEC nella quale indica il totale da versare per:

- IMPOSTA DI BOLLO
- SANZIONE
- INTERESSI

Il contribuente (o il suo intermediario) ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it